CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO INERENTE IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AgID)

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di gennaio, presso gli Uffici del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, siti in Roma, Largo Pietro di Brazzà, n. 86,

la dott.ssa Paola PISANO, Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (di seguito anche "Ministro" o "parte")

e

il dott. Francesco PAORICI, nato a omissis il omissis, C.F. omissis (di seguito anche "parte")

PREMESSO CHE

ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a firma del Ministro delegato dott.ssa Paola Pisano, del 16 gennaio 2020, è stato conferito al dott. Francesco Paorici l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

1. Il dott. Francesco PAORICI accetta l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale secondo la disciplina stabilita dal presente contratto, impegnandosi allo svolgimento delle attribuzioni stabilite dall'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di cui al D.P.C.M. 8 gennaio 2014) ai fini dell'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Agenzia per l'Italia Digitale dall'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dallo Statuto e da ogni altra disposizione normativa vigente.

Art. 2 (Disciplina generale del rapporto di lavoro)

- 1. Il rapporto di lavoro del dott. Francesco PAORICI ha durata di tre anni con decorrenza dal 20 gennaio 2020.
- 2. Per quanto non previsto dal presente contratto e, in particolare, per la disciplina in materia di ferie, festività, assenze, malattie, infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del

FO

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I della dirigenza, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni.

Art. 3

(Trattamento economico)

- 1. Al dott. Francesco PAORICI compete il trattamento economico massimo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00), di cui euro 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di retribuzione di risultato.
- 2. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, l'ammontare della retribuzione di risultato è corrisposto a seguito della verifica e della valutazione del grado di raggiungimento dei risultati conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto di conferimento dell'incarico di cui in premessa.
- 3. Il trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti al Dott. Francesco PAORICI in base a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 4

(Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi -Clausola anti-pantouflage)

- 1. Il dott. Francesco PAORICI si impegna alla presentazione annuale di una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nonché di assenza di situazioni di conflitto di interessi.
- 2. Il dott. Francesco PAORICI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si impegna fin d'ora, per i tre anni successivi alla cessazione del suo rapporto di lavoro relativo all'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, a non accettare incarichi lavorativi o professionali presso i soggetti privati destinatari dei poteri autoritativi o negoziali esercitati nello svolgimento dell'attività per conto dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 5

(Recesso e risoluzione anticipata del contratto)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006 n. 286, il presente contratto si intende automaticamente risolto in caso di nomina di un commissario in forza di legge.
- 2. Durante la vigenza del presente contratto, ciascuna parte ha facoltà di recedere anticipatamente dando all'altra parte un preavviso di almeno quattro mesi.

- 3. La parte che recede dal contratto senza l'osservanza dei termini di cui al comma 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
- 4. La parti possono in ogni caso risolvere consensualmente il presente contratto.

Art. 6 (Efficacia)

1. Il presente contratto è efficace dalla data di decorrenza indicata nell'art. 2, secondo quanto previsto dal decreto di conferimento dell'incarico di cui in premessa.

Art. 7 (Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Roma, 20 gennaio 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Francesco Pucas

3